

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 19/RE DEL 03 MARZO 2022

PROPOSTA N. 72/RE DEL 01/03/2022

STRUTTURA PROPONENTE:	Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle Produzioni di Qualità
------------------------------	---

OGGETTO:	Approvazione dello scheda di Accordo-Quadro con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana "M. Aleandri" per la ricerca scientifica finalizzata alla tutela della biodiversità autoctona di interesse agrario del Lazio di cui alla L.R. 15/2000 e per la tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall'impiego di OGM
-----------------	---

Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Miria Catta)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome e cognome)	DIRIGENTE DI AREA (Claudio Di Giovannantonio)	IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Agr. Fabio Genchi)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Approvata con Deliberazione n. 19/RE del 03 Marzo 2022

PUBBLICAZIONE	
N. 19/RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA	INVIATA ALL'ORGANO DI CONTROLLO IL _____ PROT. N. _____
DATA, lì 03/03/2022	ESITO _____

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**(D.P.R.L. n. T00210 del 06 Settembre 2018; D.P.R.L. n. T00164 del 01 Ottobre 2020 -
D.P.R.L. n. T00120 del 07 Giugno 2021)**

Estratto del verbale della seduta del giorno 03 Marzo 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 03 del mese di Marzo nella sede centrale di ARSIAL, Via Rodolfo Lanciani n. 38, Roma, alle ore 10.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti: (gli assenti sono indicati con *)

Ing. Mario Ciarla - Presidente
Dott.ssa Angela Galasso - Componente
Dott. Enrico Dellapietà - Componente

Presiede il Presidente dell'Agenzia Ing. Mario Ciarla.

Partecipa il Dott. Agr. Fabio Genchi, Direttore Generale dell'Agenzia, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Assiste il Collegio dei Revisori dei Conti (gli assenti sono indicati con *):

Dott. Antonio Bizzarri - Presidente
Dott.ssa Monica Vecchiati - Componente (*)
Dott. Carlo Romano - Componente

DELIBERAZIONE N. 19/RE

OGGETTO:	Approvazione dello scheda di Accordo-Quadro con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana "M. Aleandri" per la ricerca scientifica finalizzata alla tutela della biodiversità autoctona di interesse agrario del Lazio di cui alla L.R. 15/2000 e per la tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall'impiego di OGM
----------	---

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre eventualmente rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in materia, e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle Produzioni di Qualità al dott. Claudio Di Giovannantonio;
- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 - Bilancio 2022/2024";

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO CHE ARSIAL è un Ente di diritto pubblico strumentale della Regione Lazio, istituito con legge regionale n. 2/1995 al fine di promuovere lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale ed in particolare la tutela della diversità biologica delle specie animali e vegetali di interesse agrario (art. 2 comma 1 lett.i);

CONSIDERATO CHE l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" è ente sanitario di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa gestionale e tecnica, opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale come strumento dello Stato e delle Regioni, per l'esercizio delle funzioni di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

CONSIDERATO CHE ARSIAL, in conformità alla L.R. 1 marzo 2000, n. 15 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario", gestisce il Registro Volontario Regionale (RVR), nel quale vengono iscritte le risorse genetiche autoctone del Lazio, a rischio di erosione, e la Rete di Conservazione e Sicurezza, alla quale aderiscono i detentori delle risorse genetiche tutelate; i relativi Piani Settoriali di intervento prevedono azioni di recupero, caratterizzazione, conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche autoctone del Lazio di interesse agrario ed a rischio di erosione, attuate secondo le "Linee Guida Nazionali per la conservazione in-situ/on-farm ed ex-situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" adottate dal MIPAF (G.U.n.171 il 24 luglio 2012);

CONSIDERATO CHE la Pianificazione dello Sviluppo Rurale contempla espressamente, con apposite misure, la conservazione della biodiversità di interesse agrario e dell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura;

CONSIDERATO CHE tra le varie risorse animali iscritte al RVR (di cui alla L.R. 15/2000) è presente anche l'*Apis mellifera* ligustica quale risorsa autoctona soggetta a rischio di erosione genetica - iscritta su proposta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" - e conseguentemente ARSIAL ha il compito di monitorarne lo stato di erosione genetica e di promuovere la sua conservazione *in situ/on farm* presso gli apicoltori ed in apiari sperimentali;

CONSIDERATO CHE l'IZSLT, in attuazione delle proprie finalità istituzionali, ha costituito il centro specialistico "Unità operativa di apicoltura" che, oltre ad avere il compito di tutelare lo stato sanitario delle api, svolge anche un ruolo fondamentale di protezione della biodiversità tramite la tutela dell'ape ligustica (*Apis mellifera* ligustica o ape italiana), disponendo tra l'altro di materiale biologico e analisi morfometriche sia dell'*Apis mellifera* ligustica sia ad altre specie di api;

VISTO l'art. 1 della L.R. 6 novembre 2006, n. 15 che prevede che la Regione, in applicazione del principio di precauzione e dell'azione preventiva di cui all'articolo 174 del trattato della Comunità europea e dell'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ed in coerenza con la citata legge

regionale 1 marzo 2000, n. 15, tutela le risorse genetiche del territorio nonché la qualità ed originalità della propria produzione agricola, promuove le azioni utili a prevenire i possibili danni per il sistema agricolo, per la salute umana e l'ambiente, derivanti da coltivazione e allevamento di organismi geneticamente modificati, di seguito denominati OGM, e detta ulteriori disposizioni per la commercializzazione, il consumo, l'informazione pubblica e la ricerca in materia di OGM;

CONSIDERATO CHE Arsial in conformità della suddetta legge regionale svolgerà attività di vigilanza e controllo sulla emissione nell'ambiente di OGM mediante l'adozione di un Programma Operativo Regionale;

VISTO l'art. 68 della L. R. 14/2021 (Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali) relativo alle "Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 "Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati" e alla legge regionale 1° marzo 2000, n. 15 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" e successive modifiche", da cui si evince che il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 15/2006 è sostituito dal seguente: "2. *L'ARSIAL, in accordo con le direzioni regionali competenti, sentito l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, predispone programmi pluriennali e annuali di vigilanza e controllo, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati) ai fini, in particolare, della tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall'impiego di OGM, avvalendosi per le necessarie attività di analisi e controllo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana*";

CONSIDERATO CHE presso l'IZSLT ha sede l'Unità Operativa semplice Direzionale (UOSD) - Ricerca e Controllo degli Organismi geneticamente modificati che svolge un ruolo centrale nel monitoraggio della presenza degli OGM in alimenti per l'uomo e nei mangimi, assicura il monitoraggio della legislazione nazionale ed internazionale relativa agli OGM, raccoglie, elabora e trasmette dati relativi all'attività analitica in materia di OGM, garantisce il supporto tecnico a laboratori nazionali anche attraverso la distribuzione di materiali di riferimento;

CONSIDERATO CHE ARSIAL e IZSLT hanno avuto modo in passato di collaborare fattivamente sia in progetti di ricerca e tutela della biodiversità autoctona del Lazio, stipulando appositi accordi di collaborazione per lo svolgimento in comune di precedenti attività progettuali, compresi programmi scientifici di Ricerca corrente, che nell'attività di vigilanza e controllo degli OGM mediante effettuazione di analisi biomolecolari, allo scopo di verificare l'assenza di OGM conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;

VISTO l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere,

siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall'interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;

CONSIDERATO CHE conformemente alle finalità ed agli obiettivi che "il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 - 2020" si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l'interesse dell'intera comunità, il presente Accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza;

ATTESO CHE gli oneri finanziari che deriveranno dalle previste convenzioni o accordi di collaborazione non possono figurarsi quali pagamento di un corrispettivo ma rappresentano un contributo alle spese effettivamente sostenute dell'IZSLT nell'ottica della reale condivisione di compiti e responsabilità;

CONSIDERANDO CHE l'Accordo-Quadro, allegato e parte integrante della presente deliberazione, richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future convenzioni operative o accordi di collaborazione ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri Accordi o Convenzioni si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo-Quadro;

ATTESO CHE ARSIAL e l'IZSLT attraverso la sottoscrizione dell'allegato Accordo-Quadro si impegnano a collaborare per le seguenti attività:

- tutela della biodiversità di interesse agrario, attraverso la realizzazione di attività e progetti che, coerentemente con quanto previsto dal Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, e con i conseguenti Piani Annuali di cui alla LR 15/2000, perseguono finalità di caratterizzazione delle risorse genetiche animali autoctone del Lazio e delle relative produzioni per la loro valorizzazione;
- controllo sugli OGM sul territorio regionale, nel rispetto della normativa europea e nazionale, attraverso la predisposizione di un Programma Operativo Regionale redatto in attuazione delle normative vigenti e per l'effettuazione delle analisi di controllo dei campioni prelevati durante le attività di vigilanza e controllo sulla emissione nell'ambiente di OGM;
- benessere animale e di qualità chimico-fisica, organolettica e igienico-sanitaria dei prodotti derivanti dalle filiere animali.

SU PROPOSTA e istruttoria del Dirigente dell'Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle Produzioni di Qualità, Dott. Claudio Di Giovannantonio;

CON VOTO Unanime;

DELIBERA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,

DI APPROVARE lo scheda di Accordo-Quadro con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana "M. Aleandri" per la ricerca scientifica finalizzata alla tutela della biodiversità autoctona di interesse agrario del Lazio di cui alla L.R. 15/2000 e per



la tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall'impiego di OGM.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio
e della Toscana "M. Aleandri"

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Per la ricerca scientifica finalizzata alla tutela della biodiversità autoctona di interesse agrario del Lazio di cui alla L.R. 15/2000 e per la tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall'impiego di OGM

TRA

L' Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (d'ora innanzi denominata ARSIAL), nella persona del Presidente del CdA Ing. Mario Ciarla, domiciliato per la carica presso ARSIAL, via Rodolfo Lanciani, 38 00162 Roma – P. IVA 04838391003.

E

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" (IZSLT), nella persona del Direttore Generale dott. _____, domiciliato per la carica presso IZSLT con sede legale in Via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma CF 00422420588, P.IVA 00887091007;

PREMESSO CHE

- ARSIAL è un Ente di diritto pubblico strumentale della Regione Lazio, istituito con legge regionale n. 2/1995 al fine di promuovere lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale ed in particolare la tutela della diversità biologica delle specie animali e vegetali di interesse agrario (art. 2 comma 1 lett.i);

- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" è ente sanitario di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa gestionale e tecnica, opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale come strumento dello Stato e delle Regioni, per l'esercizio delle funzioni di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

- ARSIAL, in conformità alla L.R. 1 marzo 2000, n. 15 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario", gestisce il Registro Volontario Regionale (RVR), nel quale vengono iscritte le risorse genetiche autoctone del Lazio, a rischio di erosione, e la Rete di Conservazione e Sicurezza, alla quale aderiscono i detentori delle risorse genetiche tutelate; i relativi Piani Settoriali di intervento prevedono azioni di recupero, caratterizzazione, conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche autoctone del Lazio di interesse agrario ed a rischio di erosione, attuate secondo le "Linee Guida Nazionali per la conservazione *in-situ/on-farm ed ex-situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" adottate dal MIPAF (G.U.n.171 il 24 luglio 2012);

- le suddette Linee Guida richiedono azioni mirate volte a promuovere la conservazione *in-situ/on-farm ed ex-situ* ovvero la conservazione delle risorse genetiche in situ nell'azienda agricola, presso le collezioni ex situ (banche dei geni) e delle banche dati;

-per quanto sopra detto, risulta necessario coordinare e monitorare la conservazione in situ / on farm delle risorse genetiche tutelate dalla L.R. n. 15/2000, offrendo supporto scientifico e tecnico alle comunità di agricoltori locali;

- la Pianificazione dello Sviluppo Rurale contempla espressamente, con apposite misure, la conservazione della biodiversità di interesse agrario e dell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura;

- l'*Apis mellifera ligustica* è stata iscritta al RVR di cui alla LR 15/2000, quale risorsa autoctona soggetta a rischio di erosione genetica - su proposta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" - e conseguentemente ARSIAL ha il compito di monitorarne lo stato di erosione genetica e di promuovere la sua conservazione *in situ/on farm* presso apicoltori ed in apiari sperimentali;

- l'IZSLT, in attuazione delle proprie finalità istituzionali, ha costituito il centro specialistico "Unità operativa di apicoltura" che ha il compito di tutelare lo stato sanitario delle api e la sicurezza alimentare attraverso la diagnosi delle malattie delle api, le analisi sui prodotti dell'alveare, il sostegno tecnico alle Istituzioni, le attività di ricerca, la collaborazione con altri Enti di ricerca, il supporto tecnico e la formazione degli operatori, il monitoraggio della contaminazione ambientale attraverso l'impiego delle api e la protezione della biodiversità tramite la tutela dell'ape ligustica (*Apis mellifera ligustica* o ape italiana); l'Unità operativa di apicoltura dispone di materiale biologico e dei risultati delle analisi morfometriche relativi sia all'*Apis mellifera ligustica* sia ad altre api e detiene i campioni nazionali di riferimento utili per il confronto con i campioni che verranno raccolti su *Apis mellifera ligustica* del Lazio;

- in materia di OGM la Regione, in applicazione del principio di precauzione e dell'azione preventiva di cui all'articolo 174 del trattato della Comunità europea e dell'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ed in coerenza con la citata legge regionale 1 marzo 2000, n. 15, tutela le risorse genetiche del territorio nonché la qualità ed originalità della propria produzione agricola, promuove le azioni utili a prevenire i possibili danni per il sistema agricolo, per la salute umana e l'ambiente, derivanti da coltivazione e allevamento di organismi geneticamente modificati, di seguito denominati OGM, e detta ulteriori disposizioni per la commercializzazione, il consumo, l'informazione pubblica e la ricerca in materia di OGM;

- ARSIAL, in conformità alla L.R. 6 novembre 2006, n. 15 "Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati" svolge attività di vigilanza e controllo sulla emissione nell'ambiente di OGM e sul rispetto della suddetta legge regionale e della normativa nazionale di riferimento;

- le attività di controllo e vigilanza sono predisposte con un Programma Operativo Regionale redatto in attuazione delle seguenti normative:

- D.M. MATTM 8/11/2017 (G.U.R.I. n. 2 del 3/1/2018) concernente "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati";

- D.M. MATTM n. 200 del 2/9/2020 concernente la nomina ed iscrizione nel registro nazionale istituito presso il MATTM degli ispettori per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati;

- la normativa nazionale prevede che le analisi di controllo dei campioni prelevati durante le ispezioni verranno eseguite dai laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM) e che la medesima rete garantisce il supporto tecnico-scientifico;

- in conformità all'art. 68 della L. R. 14/2021 (Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali) sono state emanate "Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 "Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati" e alla legge regionale 1° marzo 2000, n. 15 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" e successive modifiche", da cui si evince che *Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 15/2006 è sostituito dal seguente:*

"2. L'ARSIAL, in accordo con le direzioni regionali competenti, sentito l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, predispone programmi pluriennali e annuali di vigilanza e controllo, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati) ai fini, in particolare, della tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall'impiego di OGM, avvalendosi per le necessarie attività di analisi e controllo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.";

-presso l'IZSLT ha sede l'Unità Operativa semplice Direzionale (UOSD) - Ricerca e Controllo degli Organismi geneticamente modificati attraverso la quale svolge un ruolo centrale nel monitoraggio della presenza degli OGM in alimenti per l'uomo e nei mangimi, assicura il monitoraggio della legislazione nazionale ed internazionale relativa agli OGM, raccoglie, elabora e trasmette dati relativi all'attività analitica in materia di OGM, garantisce il supporto tecnico a laboratori nazionali anche attraverso la distribuzione di materiali di riferimento;

- il Centro di Riferenza Nazionale per la Ricerca di OGM (CROGM), istituito con Decreto del Ministero della Salute l'8 Maggio del 2002 presso l'IZSLT e designato nel 2006 laboratorio nazionale di riferimento per gli organismi geneticamente modificati in base al Regolamento (CE) N° 882/2004, ora sostituito dal nuovo Regolamento (UE) 2017/625, svolge un ruolo centrale nel Controllo Ufficiale in applicazione della normativa che regola a livello nazionale e comunitario la presenza di organismi geneticamente modificati in alimenti e mangimi.

- ARSIAL e IZSLT collaborano fattivamente in progetti di ricerca e tutela della biodiversità autoctona del Lazio, stipulando appositi accordi di collaborazione per lo svolgimento in comune di precedenti attività progettuali, compresi programmi scientifici di Ricerca corrente, che hanno consentito di costruire un bagaglio condiviso di esperienze e conoscenze scientifiche e socio-economiche del territorio laziale, che potranno essere ulteriormente valorizzate con il presente Accordo - Quadro che si propone di coordinare e mettere in sinergia le loro diverse competenze istituzionali, la loro conoscenza del territorio della Regione Lazio con il fine di acquisire una più ampia e profonda conoscenza sotto il profilo biologico delle risorse genetiche animali e vegetali di interesse agrario;

- ARSIAL e IZSLT hanno già collaborato con precedenti convenzioni nell'effettuazione di analisi biomolecolari, allo scopo di verificare l'assenza di OGM conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, su campioni prelevati da matrici di prodotti agricoli o alimentari, freschi o trasformati contenenti mais e soia e/o loro derivati (coltivazioni, sementi, foraggi, mangimi, preparati alimentari, ecc.), impiegati nel ciclo produttivo delle aziende agricole e/o aziende agroalimentari di trasformazione e destinati all'alimentazione umana e animale;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici -, prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall'interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;
- conformemente alle finalità ed agli obiettivi che "il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020" si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l'interesse dell'intera comunità, il presente Accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza;
- gli oneri finanziari che deriveranno dalle previste convenzioni o accordi di collaborazione non possono figurarsi quali pagamento di un corrispettivo ma rappresentano un contributo alle spese effettivamente sostenute dall'IZSLT nell'ottica della reale condivisione di compiti e responsabilità;
- il presente Accordo-Quadro richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future convenzioni operative o accordi di collaborazione ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri Accordi o Convenzioni si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo-Quadro;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene tra le parti quanto segue

Art. 1

Premessa

La premessa e le considerazioni sono parte integrante del presente Accordo-Quadro.

Art. 2

Oggetto e durata

Le parti del presente Accordo-Quadro si impegnano a collaborare:

- in materia di tutela della biodiversità di interesse agrario, per la realizzazione di attività e progetti che, coerentemente con quanto previsto dal Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, e con i conseguenti Piani Annuali di cui alla LR 15/2000, perseguono finalità di caratterizzazione delle risorse genetiche animali autoctone del Lazio e delle relative produzioni per la loro valorizzazione;
- relativamente alle attività di controllo sugli OGM sul territorio regionale, nel rispetto della normativa europea e nazionale, attraverso la predisposizione di un Programma Operativo Regionale redatto in

attuazione delle normative vigenti e per l'effettuazione delle analisi di controllo dei campioni prelevati durante le attività di vigilanza e controllo sulla emissione nell'ambiente di OGM;

- in materia di benessere animale e di qualità chimico-fisica, organolettica e igienico-sanitaria dei prodotti derivanti dalle filiere animali.

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31 dicembre del 2027;

Art. 3

Adesione successiva all'Accordo-Quadro

Al presente Accordo possono aderire anche successivamente Dipartimenti Universitari e/o altri soggetti pubblici che ne condividano le finalità.

L'adesione è formalizzata con la stipula di un atto integrativo del presente Accordo.

Art. 4

Convenzioni operative

Le attività oggetto del presente accordo verranno definite a mezzo di Convenzioni Operative o Accordi di Collaborazione che verranno predisposte dalla struttura di gestione e si potranno estendere, con apposito atto, a quelle altre che potranno essere successivamente e congiuntamente individuate.

Le Convenzioni Operative e gli Accordi di collaborazione dovranno contenere le descrizioni specifiche di:

- a) attività da svolgere;
- b) obiettivi da realizzare;
- c) termini e condizioni di svolgimento;
- d) tempi di attuazione;
- e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti;
- f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione.

Art. 5

Struttura di gestione dell'accordo quadro

Il coordinamento delle attività previste verrà svolto dai responsabili delle rispettive strutture.

Art. 6

Recesso

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso all'altra Parte di almeno trenta giorni, fermo restando il completamento delle attività già in essere.

Nel caso di scadenza o di recesso, gli impegni assunti nell'ambito di Accordi di collaborazione / Convenzioni operative, di cui al precedente art.4, dovranno essere portati a compimento, salvo diverso Accordo tra le Parti e i Soggetti firmatari, di volta in volta, interessati.

Art. 7

Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 8

Proprietà dei risultati

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo sono pubblici, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.

Art. 9

Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 10

Registrazione

Il presente atto verrà registrato in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

ROMA, _____

Per
IZS- LT

Il Direttore

Per
ARSIAL

Il Presidente del CdA
ing. Mario Ciarla